



Comune di Podenzana
(Prov. di Massa Carrara)

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI*

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 25.10.1994

CAPO I

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' istituito nel comune di **PODENZANA** il servizio per le pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Detto servizio è assicurato dal Comune e garantisce la affissione, in appositi spazi od impianti a ciò destinati, di manifesti - di qualunque materiale costituiti - contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociale, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del comune di **PODENZANA** sono soggette - rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993..

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1991 risultava assommare a **n. 1661** abitanti, il Comune di **PODENZANA** è assegnato alla **quinta** Classe.

ART. 4

LIMITAZIONI E DIVIETI

Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità :

- 1) E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture.
- 2) E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
- 3) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
- 4) Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

- 5) E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.

Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.4.1992, n.285, ed al relativo regolamento; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.

E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ART. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.

A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/1993.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ART. 6

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il funzionario di cui al precedente articolo è responsabile della redazione del piano generale degli impianti

che dovrà essere definito nello spirito della Legge e con il rispetto di tutte le competenze delle singole unità organizzative interessate.

Il Piano dovrà comunque prevedere :

- a. il censimento degli impianti esistenti che avrà, in ogni modo, riguardo alla loro ubicazione, tipologia e quantità;
- b. la allocazione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica;
- c. il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Il Piano dovrà infine contenere la descrizione dettagliata degli impianti esistenti e di quelli di progetto.

ART. 7

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le domande di soggetti privati intese ad ottenere la concessione alla installazione degli impianti dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal funzionario di cui al precedente articolo.

Le domande, redatte in carta legale, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità :

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;

4. la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere .

- 1) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- 2) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.

ART. 8

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al funzionario di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Il termine di cui al precedente comma è fissato in 180 giorni nello spirito della lettera della Legge 7 agosto 1990, n.241 e del relativo regolamento di attuazione. Qualora vengano richiesti chiarimenti ovvero documentazioni integrative il cennato termine è prorogato di 90 giorni dalla momento in cui verranno forniti i chiarimenti ovvero dalla presentazione della documentazione medesima.

L'atto di concessione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei Dirigenti dei Settori interessati e, oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire

a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione;
- e) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 9

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Persupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di :

- Forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
- Messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a promuovere la domanda di beni e servizi;
- Messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

ART. 10

SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, nonché affissioni dirette - anche per conto di terzi - di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi o qualsiasi altro mezzo non specificamente previsto dai successivi articoli 14, 15, 16 e 17 la tariffa, per la pubblicità effettuata su di una superficie

q. (PACCHETTI)

DPC 11 16/2/2001

fino a mq. 5,50, è la seguente per ogni metro quadrato di superficie:

- Lire 1.600 fino ad 1 mese $\frac{1}{10} = 12.200 \rightarrow \text{€ } 1,14$
- Lire 3.200 fino a 2 mesi = 4.400 € 2,27
- Lire 4.800 fino a 3 mesi = 6.600 € 3,41
- Lire ~~16.000~~ per anno solare $\frac{1}{10} = 22.000 \rightarrow \text{€ } 11,36$ DPC 11 16/2/2001

Per la pubblicità di cui al comma precedente che sia luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta per metro quadrato di superficie è la seguente:

- Lire ~~3.200~~ fino ad 1 mese $\rightarrow 4.400 \text{ € } 2,27$
- Lire ~~6.400~~ fino a 2 mesi $\rightarrow 5.800 \text{ € } 4,55$
- Lire ~~8.600~~ fino a 3 mesi $\rightarrow 13.200 \text{ € } 6,82$
- Lire ~~32.000~~ per anno solare $\frac{1}{10} = 44.000 \rightarrow \text{€ } 22,72$

Per la pubblicità di cui al presente articolo che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% e quella di superficie superiore a mq. 8,50 è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata - anche per conto terzi - mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, l'imposta è determinata in base alla superficie complessiva degli impianti.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

ART. 12

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA

CON VEICOLI IN GENERE

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente articolo ai commi 1° e 3°.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

ART. 13

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

Autoveicolo con portata superiore a 30 quintali	L. 144.000	€ 74,38
Autoveicolo con portata inferiore a 30 quintali	L. 96.000	€ 49,59
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	L. 48.000	€ 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

ART. 14

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI

LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Lire 6.400 per un periodo non superiore ad un mese
- Lire 12.800 per un periodo non superiore a due mesi
- Lire 19.300 per un periodo non superiore a tre mesi
- Lire 64.000 per anno solare *avv. € 33,06*

Se la pubblicità di cui sopra è effettuata per conto proprio dall'impresa la tariffa è la seguente:

- Lire 3.200 per un periodo non superiore ad un mese
- Lire 6.400 per un periodo non superiore a due mesi
- Lire 8.600 per un periodo non superiore a tre mesi
- Lire 32.000 per anno solare

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- Lire ^{€ 2,07} 4.000 al giorno per una durata fino a 30 giorni.
- Lire ^{€ 1,03} 2.000 al giorno per il periodo successivo.

10000,00

ART. 15

PUBBLICITÀ VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze, la tariffa per

ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è di L. ~~16.000~~ ^{12.000} ^(219.112 e 1.000.000) ^{22.000} ^{€ 11,36}

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di lire 96.000 ^{12.000}

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa per ogni giorno o frazione di lire 48.000

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura o dalla quantità, di lire 4.000 ^(2.000)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili la tariffa dovuta, per ciascun punto di pubblicità e ogni giorno o frazione, è di L. 12.000 ^(6.000)

ART. 16

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

L'imposta sulla pubblicità si determina in rapporto alla tariffa, così come in precedenza stabilita, ed alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.

Oltre il primo metro quadrato le sue frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.

Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Nel caso la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile del comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

ART. 17

MAGGIORAZIONI ED ECCEDEXENZE

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 18

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose.

- 3) Per la pubblicità da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- 4) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- 1) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata qualora sia attuata dal titolare o da suoi dipendenti.
- 2) I mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto 1), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico.
- 3) Gli avvisi al pubblico relativi alla attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita.
- 4) Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- 5) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.

- 6) La pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- 7) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- 8) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie.
- 9) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e dai loro consorzi.
- 10) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- 11) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 12) L'indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

ART. 20

DICHIARAZIONI

Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati; detto modello sarà conforme a quello individuato all'allegato B) del presente regolamento.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ovvero proiezioni di qualsiasi tipo, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 21

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria con durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli e per quella, comunque, effettuata con pannelli luminosi, ovvero quant'altro specificato dal 1° comma dell'art. 16 del presente

regolamento, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo ~~conto corrente postale~~ intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è inferiore a cinquecento lire e per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato sull'apposito modello predisposto dai Ministeri competenti.

L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

ART. 22

RIMBORSI

Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.

Su dette somme si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili per il contribuente.

ART. 23

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Per la determinazione dei crediti privilegiati si applica il dettato del quarto comma dell'art. 2752 del Codice Civile per cui, per i crediti per tributi degli enti locali, vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti dello stato.

ART. 24

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria pretesa tributaria.

Nell'avviso devono essere indicati :

- 1) il soggetto passivo;
- 2) la motivazione che ha ingenerato la pretesa tributaria;
- 3) le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- 4) l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi;
- 5) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
- 6) l'organo cui adire per il contenzioso tributario.

ART. 25

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo è chi richiede il servizio. Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 26

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune di ^{Podenzana} che provvede alla loro esecuzione, per ciascun foglio fino a cm. 70x 100 è la seguente:

- Per i primi dieci giorni lire 2.000 € 1,03 1,55
- Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione lire 600 € 0,31

Per ogni commissione inferiore a n. 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

$$\left[\begin{array}{l} \text{L. 3000} = \text{€} 1,55 \\ \text{L. 900} = \text{€} 0,46 \end{array} \right]$$

$$\text{L. 900} = \text{€} 0,46$$

1,55
0,46

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuto la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000.= per ciascuna commissione.

Nel caso di concessione del servizio, la maggiorazione di cui al precedente comma sarà attribuita in eguale misura al comune ed al concessionario.

Per le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, ancorchè eseguite per conto terzi, si applica la tariffa prevista dal 1° comma dell'art. 13 in base alla superficie complessiva degli impianti.

ART. 27

MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

ART. 28

PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta.

Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non supera lire 500 o per eccesso se superiore.

Dovranno essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale di cui all'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 23

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.

Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate :

- Gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto la affissione;
- La data e l'ora in cui è stata presentata la richiesta;
- La tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
- L'importo pagato e gli estremi del versamento;
- L'elenco delle località in cui è stata effettuata la affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

Si darà altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - della mancanza di spazi disponibili.

Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio - almeno il 25% degli esemplari del materiale per cui è stata richiesto il servizio per tutta la durata della affissione.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.

ART. 30

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- 1) Per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo.
- 2) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 5) Per gli annunci mortuari.

Per i manifesti e gli avvisi aventi contenuto di rilevante carattere economico le riduzioni non sono cumulabili. Resta la facoltà del committente di optare per la riduzione a lui più consona.

ART. 31

ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- 1) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- 2) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
- 3) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi.
- 4) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
- 5) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.
- 6) I manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. La autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione.
- 7) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

ART. 32

DIRITTO TRANSITORIO

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

ART. 33

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per la tardiva presentazione della denuncia si applica, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai commi precedenti, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.

Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è presentata ovvero il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati. Sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 34

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le

norme contenute nelle sezioni I e II, del CAPO I, della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto di seguito.

Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applicano le seguenti sanzioni :

1. Per chi contravviene al divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora a distanza inferiore a 500 metri da ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite applica la sanzione di lire 600.000***
2. Per chi contravviene comunque al divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni si applica la sanzione di lire 500.000** indipendentemente da altre sanzioni applicabili per qualsivoglia motivo.
3. Per chi contravviene al divieto di effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante si applica la sanzione di lire 400.000**
4. Per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica la sanzione di lire 400.000**
5. Per chi impedisce le affissioni sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti ovvero pretende indennità o compensi di sorta si applica la sanzione di lire 300.000**
6. Per chi contravviene agli obblighi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, oltre all'obbligo di rimozione degli impianti stessi, si applica la sanzione di lire 400.000**
7. Per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restando il diritto del comune di ottenere la rimessa in pristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica la sanzione di lire 500.000**

8. Per la mancata esibizione, su richiesta degli agenti autorizzati, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applica la sanzione di lire 200.000. (duecentomila)

Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota la irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 35

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al comune di ~~Italia~~ ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP. TT.

ART. 36

RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

La presente regolamentazione entrerà in vigore dal giorno 1° gennaio 1995 ed abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente regolanti la specifica materia.